

R E G I O T R I B U N A L E C . P . D I M A N T O V A

PROCEDIMENTO PENALE CONTRO

S P A G G I A R I L U C R E Z I A fu Pietro e

e fu Longhi Erminia, nata il 22 Agosto 1877 in S.

Giacomo delle Segnate, residente ad Ostiglia Via Vit-
torio Veneto n.23=

Imputata

del delitto di cui all'art. 624 e 61 n. 2 e 11 C.P.

e del delitto p.p. dagli art. 490.485 C.P. e ancora

del delitto di cui all'art. 371 C.P.

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA =

foglio 20=

L'anno 1934 il giorno 13 del mese di Giugno in Pi-
stoia, avanti il Pretore, assistiti dal sottoscritto
Cancelliere è comparso :

LEATI AVV. BARTOLOMEO fu Tito di anni 31, residen-
te a Pistoia il quale opportunamente interrogato ri-
sponde:

E' vero quanto risulta dalla denuncia che la S.V.
mi legge proveniente dalla R. Pretura di Mantova.

Posso ripetere con esattezza quanto è a mia cono-
scenza.

Con sentenza 7 novembre 1929 del Tribunale di Man-
tova, fu dichiarato il fallimento di Maccaferri Dino
di Ostiglia; il Maccaferri aveva solo la proprietà

di una casa su cui incidere l'usufrutto della figlia Enza.

Date le cause di opposizione Forte, il Curatore avv. Polacco mi pregò si cercasse insieme di trovare insieme una soluzione nella procedura. Io ero creditore del fallimento in via chirografaria, per onorari e spese. La Sig.ra Spaggiari che era creditrice ipotecaria, e che era pure una cliente, mi pregò di trovare le voci di uscita.

Intanto il Curatore fatta eseguire dall'Ing. Savori di Revere una perizia, stava mandando all'asta una casa.

Se l'asta si effettuava la Spaggiari, creditrice ipotecaria e gli altri creditori ipotecari nulla avrebbero preso perchè le spese privilegiate della curatela e della procedura fallimentare avrebbero assorbito l'intero ricavato della vendita.

Fu perciò che nello studio dell'avv. Polacco in Revere si ebbero due convegni nel giugno 1931 ~~per~~ poi altri nel mio studio in Melari l'avv. Polacco la Spaggiari ed il Maccaferri ed infine in Mantova nello studio Polacco.

Io consigliai che i consorti Maccaferri pagassero lire 5000= all'avv. Polacco, e questi avesse chiesto la chiusura del fallimento per inutilità di continuarla

nell'interesse dei creditori.

La Spaggiari così avrebbe ridotto il suo credito a Lire 3000= (ottomila) e sarebbe andata col 28 settembre 1931 ad abitare in casa Maccaferri ed a vivere in pensione da loro e così non avrebbe perduto che parte del credito, facendo così una specie di vitalizio con i signori Maccaferri padre e figlia.

Avvenne che in quella epoca uno svizzero od un tedesco, passando con un'auto per Ostiglia la fracassasse.

Questa auto fu condotta nel garage Maccaferri ed egli con un mese di lavoro circa, poté riconsegnare la macchina, a nuovo, ritirandogli circa L.5000=

Altra somma gli procurò Motti Gino ed io mi recai a Mantova, nello studio dell'avv. Polacco con Maccaferri e feci il pagamento con Maccaferri e l'avv. Polacco, rilasciò quietanza alla sig.ra Maccaferri Enza, dell'8 settembre 1931 XI= del preciso letterale tenore di quella che V.S. Ill.ma mi legge inserita nella querela.

Fatto il pagamento, l'avv. Pomacco instò per la chiusura del fallimento.

Nel 28 Settembre 1931 la Sig.ra Spaggiari andò ad abitare in casa Maccaferri obbligando la Maccaferri Enza, a spendere circa L.3000= per riparazioni al fabbricato, nuova costruzione di camere, indi andò a

4 vivere, mangiare, dormire, e farsi servire con l'auto e ciò per un anno, fino a tutto il settembre 1932, epoca nella quale si disgustò coi Maccaferri e si ritirò nelle stanze, superiori, ove abita tuttora.

Io dovevo redigere la convenzione Maccaferri-Spaggiari da me conclusa.

Ma nell'ottobre del 1931 il Maccaferri mi disse che la Spaggiari per non pagare a me gli onorari l'aveva fatta stendere da Mattei Gino di Sustinente.

In tale circostanza mi fece leggere la convenzione firmata dalle parti ed io dissi che andava bene. Seppi un anno dopo dai Maccaferri che tale convenzione che essi avevano lasciata nel cassetto della camera da letto, non l'avevano più trovata ed accusavano della sottrazione la Spaggiari.

Letto, confermato e sottoscritto

f. Bartolomeo Leati

f. Il Pretore

f. Il Cancelliere

fog.22

ESAME DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO =

L'anno 1934 il giorno 26 del mese di Giugno alle ore 12 e mezzo, in Revere, nella R. Pretura, avanti il Pretore assistito dal sottoscritto Cancelliere è comparso : MANZONI DOTT. FRANCESCO fu Alessandro, di anni 61, da Ostiglia =

D.R. Ricordo che io stesso, in seguito a

5

richiesta fattami dal Maccaferri Dino, consigliai la Signora Spaggiari Lucrezia, ad accettare la convenzione mediante la quale in cambio del pagamento degli interessi e rimborso di R.M. sul capitale mutuato dalla predetta signora Spaggiari ai Maccaferri, questi si obbligava di concederle, vitto, alloggio, assistenza in casa del Maccaferri stesso.

Ricordo pure che la Spaggiari stessa mi disse diede in visione la convenzione stessa, stesa da un certo Mattei, come mi si disse, chiedendomi se andava bene.

Non ricordo bene tutti i patti di quello atto; ricordo bene, però che esso conteneva la convenzione da me consigliata riguardante gli interessi del mutuo e non il capitale.

D.R. Nulla mi consta circa la circostanza a cui accenna il memoriale della Spaggiari.

Letto, confermato e sottoscritto

f. Dr. Francesco Manzoni

f. Il Pretore Bufardecì = Il Cancelliere f. Garibaldi

ESAME DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO =

L'anno 1934 il giorno 26 giugno, in Revere, nella R. Pretura, avanti il Pretore, assistito dal sottoscritto Cancelliere, è comparso:

Mattei Nino Amedeo fu Rocco di anni 45 da Milano, residente a Sustinente, industriale.

D.R. Ricordo che d'incarico avuto tanto da Maccaferri Dino che dalla signora Spaggiari Lucrezia, io redassi una convenzione privata del tenore della minuta che produco.

Ad essa fu aggiunto, per desiderio espresso dalla Spaggiari che questa avrebbe ceduto alla sua morte, il mutuo ad uno dei familiari della famiglia Maccaferri. In sostanza, essa intendevasi obbligare di disporre del suo credito nel caso di morte.

D.R. La Spaggiari non espresse alcuna riserva. Ed io consegnai l'atto in duplice. Non so di ~~un~~ eventuali successive convenzioni prove verbali, fatte fra la Spaggiari e il Maccaferri; ed in ispecie quella di cui è cenno nel memoriale della Spaggiari; e ignoro altresì le altre circostanze accennate in detto memoriale.

Letto, confermato e sottoscritto

f. Nino Amedeo Mattei

Il Pretore f. Bufardecì Il Cancelliere f. Baribaldi

ESAME DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO =

Successivamente, in Revere, nella R. Pretura avanti il Pretore, assistito dal sottoscritto Cancelliere è com-

Parso : RIDOLFI PRIMO fu Antonio di anni 71, nato a 7
residente ad Ostiglia.

D.R. Mai io ho avuto occasione di vedere la convenzione scritta di cui si parla in denuncia.

Soltanto fui accidentalmente presente- durante un viaggio da Mantova ad Ostiglia - ad una conversazione fra Maccaferri Dino e la Spaggiari Lucrezia, la quale asseriva di non aver più " quel contratto" e di averlo smarrito. Non so precisamente a quale contratto si alludesse. Non so altro.

Letto, confermato e sottoscritto

f. Ridolfi Primo

f. Bufardecì Pretore f. Garibaldi Cancelliere

fog.27

ESAME DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO =

Succeſſivamente nella R. Pretura di Revere avanti il Pretore, assistito dal sottoscritto Cancelliere, è

comparso : REGATTIERI AVV. METELLO fu Ernesto di anni 61, da Revere ivi domiciliato=

D.R. Ebbi occasione di vedere una convenzione privata m fra Maccaferri Dino e la Signora Spaggiari Lucrezia, esibitami dai maccaferri, di cui ricordo bene il contenuto, e solo ricordo che essa riguardava una obbligazione dei Maccaferri di ospitare e mantenere in casa propria la Spaggiari, in corrispettivo non so se del credito che la Spaggiari aveva verso il Macca-

ferri o dei soli interessi.

So che alla obbligazione si diede esecuzione perchè la Spaggiari andò realmente ad abitare in casa Maccaferri, dove prendeva anche i pasti.

So che successivamente il Maccaferri lamentava che la Spaggiari gli aveva portato via da una credenza la suddetta convenzione.

So inoltre che quando certo De Checchi aveva iniziato atti per la esecuzione immobiliare sulla casa del Maccaferri questi si mise d'accordo con la Spaggiari perchè essa che aveva ipotecaria di 1° grado sulla stessa casa, iniziasse la procedura esecutiva per paralizzare quella del De Checchi. Null'altro so. Letto, confermato e sottoscritto.

f. Avv. Metello Regattieri

f. Bufardecì Pretore

f. Garibaldi Cancelliere

f.29

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO=

L'anno 1934 il giorno 9 del mese di Luglio in Revere, avanti il Pretore assistito dai sottoscritto Cancelliere, è comparso :

SPAGGIARI LUCREZIA fu Pietro e fu Longhi Erminia, nata il 22.8.1877 a S. Giacomo delle Segnate e residente a S. Giacomo delle Segnate, possidente, incensurato alfabeto.

Contestata la imputazione di cui al mandato di comparizione ed invitata a discolarsi essa Risponde:

In tutto mi riferisco al memoriale da me presentato il 9 Giugno 1934 e che trovasi in atti.

Mi protesto innocente del reato che mi si contesta,

~~e-di-eui-in~~ se è vero che stipulai il contratto di cui in atti, esso si riferiva al pagamento interessi e non del capitale.

Nomino a mio difensore e avvocato il Sig. Avv. Giuseppe Bassoni, presso il quale eleggo domicilio per le notificazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

f. Lucrezia Spaggiari

f. Bufardeci Pretore f. Garibaldi Cancelliere

----- fog.30

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA= L'anno 1934 il giorno 1° del mese di agosto, in Revere e nella R.

Pretura, avanti il Pretore, assistito dal sottoscritto Cancelliere, è comparso :

DR. FRANCESCO MANZONI fu Alessandro, di anni 62, da Ostiglia, Notaio.

D.R. Confermo quanto ho già dichiarato alla S.V. il 26 GIUGNO 1934 e aggiungo di ben ricordare che le proposte dei Maccaferri furono fatte anche a mezzo mio, ai primi del settembre 1934=

Non posso precisare la epoca della convenzione redazione della convenzione, perchè io non sono intervenuto. Se l'accennata convenzione sia stata stipulata in unico originale io non so lo e nemmeno se quest'unico eventuale esemplare sia stato consegnato direttamente dai Mattei alla Spaggiari per l'approvazione. So però che la Spaggiari ne aveva presso di se l'accennato documento, tanto che lo ha esibito a me entro la prima quindicina del settembre 1931.

D.R. mi consta che la Signora Spaggiari è entrata in casa Maccaferri circa un mese dopo il 29 Settembre tant'è che certa Rossi di Melara, proprietaria della casa affittata in parte alla signora Spaggiari esigeva un compenso anche per il periodo posteriore alla cessazione del contratto (29 settembre 1931)=

Se all'epoca in cui la signora Spaggiari entrò in casa dei Maccaferri erano già stati stesi nuovi patti a me non risulta direttamente.

D.R. La Signora Spaggiari si è lamentata parecchie volte con me del pessimo trattamento dei Maccaferri, e dal fatto che l'accennato Maccaferri la richiedeva spesso di prestiti.

D.R. La Signora Spaggiari, tuttora, abita una camera in casa dei Maccaferri, però provvede al proprio mantenimento e sue spese e ciò da circa due anni.

stanza del mio immobile, ma tale stanza era da lei

occupata in esecuzione della convenzione scritta dal

Mattel; anzi tale stanza venne fatta espressamente

dalla ditta Rossi perchè venisse abitata dalla Spaggiari.

Nego tutte le altre circostanze di cui

al memoriale che la S.V. mi legge perchè non rispon-

dentì a verità, così ad esempio non è vero che lo

stesso abbia pregato la Spaggiari di procedere alla

subasta del mio immobile.

D.R. La Spaggiari abita nella mia casa da quasi

due anni.

Letto, confermato e sottoscritto

F. Maccaferri Bino

F. Bufardesi Pretore

F. Garibaldi Cancelliere

#####

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA = L'anno 1934 il giorno

19 del mese di Settembre in Mantova, e nella R. Pretura

avanti il Pretore, assistito dal sottoscritto Cancelliere,

è comparso: POLACCO AVV. COMM. ARRIGO di Um-

berto, di anni 38 da Revere, e domiciliato a Mantova

Via Corridoni n. 45 =

D.R. Nulla posso dire in ordine alla verità o fal-

sità del giuramento prestato dalla Signora Spaggiari

IMBROGLIA in quanto fui assolutamente estraneo al rap-

Letto, confermato e sottoscritto

f. Dr. Francesco Manzoni

f. Bufardeci Pretore

f. Garibaldi Cancelliere

f. 3D

VERBALE DI DENUNCIA O DI DICHIARAZIONE DI PARTE LESA=

L'anno 1934 il giorno 17 del mese di Agosto in Revere

avanti di Noi, Dr. Cav. C. Bufardeci, Pretore, assistito

dal sottoscritto Cancelliere, è comparso :

MACCHERRI DINO fu Luigi di anni 51, da Ostiglia, 141

residente, meccanico.

D.R. Confermo pienamente l'esposto di denuncia.

Non è vero che siano intervenute due distinte con-

venzioni tra me e la signora Maccherry, Spaggiari, ma

solo quella stesa dal signor Mattei Amedeo di Suste-

nente e nella forma e con le clausole stesse che alla

Signora Spaggiari piacque di fare inserire.

Non è vero che un esemplare di detta unica conven-

zione fosse stato alla Spaggiari consegnato dal Mattei;

il quale ebbe a consegnare i due esemplari, uno firmato

dalla signora e uno firmato da me, e me direttamente.

Prima che io avessi tempo a consegnare previa regi-

strazione uno dei due esemplari alla suddetta signora

questa me li traggò.

Non è vero che io abbia ceduto a lei in affitto una

porti di cui è venno nella formale del giuramento.

Fui curatore del fallimento del Maccaferri Dino chiuso per mancanza di attivo e sono attualmente curatore di un nuovo fallimento Maccaferri Dino.

Letto, confermato e sottoscritto

f. AVV. Arrigo Polacco

Il Pretore f. Scevola

Il Cancelliere f. Marchesini.



L'anno millenovecentotrenta cinque e questo di cinque
del mese di Luglio alle ore 10.30
in Mantova

Il Tribunale Civile e Penale di Mantova Sezione _____

composto dei Signori:

DR. CAV. ANSELMO TOLMASI _____ Presidente

DR. CAV. ARTURO DI NATALE _____ Giudice

DR. CAV. ALESSANDRO CAPRIOLI _____

annunziato dall'Ufficiale Giudiziario di servizio, coll'intervento del Pubblico
Ministero rappresentato dal Sig. DR. GIORGIO VITAL SOST. Procuratore
del Re, e coll'assistenza del Cancelliere Mario Bortolotti
prende posto nella Sala d'Udienza, aperta al pubblico, per trattare la causa

contro

SPACGIARI LUCREZIA = libero = comparso =

imputat a

di furto aggravato

Fatta chiamare la causa dall'Ufficiale Giudiziario si è presentata
l'imputat a _____

che prend e posto al banco dei giudicabili liber a nella persona accompa-
gnat = e vigilat = dalla Forza Pubblica perchè detenut

Prend. 9 posto al banco di difesa il Sig. Avv. COMM. ARRIGO
POLACCO e GIUSEPPE BASSONI di fiducia

Le parti offese si costituiscono p.c. coll'Avv. Luciano
Sissa Interrogat. l'imputat. sulle generalità si qualifica

Fatto dall'Ufficiale Giudiziario di servizio l'appello della parte offesa e dei testimoni sono tutti comparsi ad eccezione di: Avv. Leati Bortolomeo che risulta ammalato come da certificato medico inviato oggi =

Il P.M. e la P.C. colla difesa rinunziano alla di lui presenza e chiedono sia data lettura delle di lui deposizioni rese in istruttoria

Il Presidente ha quindi fatto, per mezzo dell'Ufficiale Giudiziario, allontanare e ritirare i testimoni nelle stanze loro destinate, dalle quali non possono vedere nè sentire ciò che si fa nella sala d'udienza, nè comunicare con alcuno prima del loro esame.

Art. 449 Cod. P. P. - Tutti i testimoni, anche se hanno qualità di denunciante, querelante o parte civile, devono prestare giuramento, quando non l'hanno precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Terminati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, alla presenza dei testimoni e periti, il Sig. Presidente fa dar lettura delle imputazioni e quindi dichiara aperto il dibattimento.

(1) La parte lesa si costituisce parte civile

(1) Si dia atto, se del caso, delle questioni preliminari proposte (art. 439 del Cod. P. P.).

L'imputata interrogata risponde:

Confermo l'interrogatorio in atti =

D.R.: Io avanzavo 12 mila lire da Maccaferri ed erano assicurate sulla casa del Maccaferri in primo grado.=

D.R.: Il gli feci il prestito per salvarlo dal fallimento.=

Successe poi che non mi venivano corrisposti nemmeno gli interessi.= In corso di secondo fallimento mi pregò di non far pratiche che poi mi avrebbe corrisposto il tutto.=

Col Maccaferri poi feci una convenzione scritta ma che si riferiva solo circa i pagamenti degli interessi arretrati.=

La convenzione fu stiliata da Maffei ed io la presi in consegna senza peraltro firmarla, dopo di che assunsi consigli ed informazioni per mio conto e non la accettai perchè pregiudicava i miei interessi.=

D.R.: In casa Maccaferri rimasi poco tempo e vi andavo saltuariamente e precisamente dalla fine ottobre 1931 fino alla fine dell'anno 1932 . =

D.R.: Può darsi che il Maccaferri abbia speso 3 mila lire per restaurare la sua casa.=

Nel frattempo che coabitai e prendevo pensione da lui io non ho mai sottratto alcun documento.=

Fattosi entrare in udienza il testimone _____ parte offesa _____

Il Sig. _____ previa ammonizione ai sensi dell'art. 142 c. p. p. dell'importanza morale del giuramento, del vincolo religioso che esso contrae dinanzi a Dio e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, gli legge la formula:

« Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio ed agli uomini giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone, stando in piedi, a capo scoperto, pronuncia le parole: *Lo giuro.*

Richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono e mi chiamo: MACCARRI DINO fu Luigi di anni 52 da Ostiglia
già qualificato _____

Opportunamente interrogato sul fatto, il teste risponde: _____

Confermo la denuncia = _____

D.R.: Io e l'Avv. Leati fummo chiamati diverse volte dall'Avv. Polacco, il quale mi disse di trovare il mezzo di pagare 5000 lire per non fare la vendita della mia casa. = _____

Io pagai 4500 lire e le altre 500 le sborsò la Spaggiari. = Si combinò che veniva ad abitare in casa mia. = Io feci dei restauri e feci una stanza appositamente per la Spaggiari = _____

Il 10 Ottobre 1931 venne ad abitare con noi. = _____

La Spaggiari poi mi richiese 600 lire in restituzione, dopo 4-5 giorni. = Mi rilasciò ricevute. = D.R. La convenzione venne fatta l'10 Ottobre 1931 a Sustinente e firmata da ambe le parti. = _____

C'era una brutta copia e tutti i documenti mi furono involati. = _____

La Spaggiari abitò in casa mia per un anno e mezzo. = _____

Poi fece la procedura d'asta della mia casa. = _____

D.R. Di altre convenzioni con la Spaggiari non ne feci. = La Spaggiari non pagava niente a me, la ricevuta di 100 lire mensili la firmai inconsciamente. = La mia casa venne venduta all'asta dopo il falso giuramento della Spaggiari. = _____

D.R.: La data sulla fatture non ricordo se l'ho fatta io, ma certo dovrebbe essere la data in cui la Spaggiari nello Studio del l'Avv. Polacco mi prestò 600 lire. = _____

Fattosi entrare in udienza il testimone _____ a carico _____

Il Sig. _____ previa ammonizione ai sensi dell'art. 142 c. p. p. dell'importanza morale del giuramento, del vincolo religioso che esso contrae dinanzi a Dio e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, gli legge la formula:

« Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio ed agli uomini giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone, stando in piedi, a capo scoperto, pronuncia le parole: *Lo giuro.*

Richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono e mi chiamo: MACCAFERRI ENZO di Dino di anni 27 da Ostiglia

Opportunamente interrogato sul fatto, il teste risponde: _____

Confermo la denuncia e l'esame in atti =

D.R.: La Spaggiari diceva sempre che morendo avrebbe lasciato il suo credito al suo più beneviso =

La Spaggiari fece la convenzione dopo che era già venuta ad abitare con noi. =

Io la collocai nella mia stanza in un cassetto. =

Poi furono spariti. = Io ne feci parola alla Spaggiari la quale mi disse di non ricordare se le avesse magari prese lei e portate a suo fratello. = Mi diceva che ad ogni modo gli accenti gli conosceva e che si sarebbe giustamente attenuta a quelle. =

Ripeto che la convenzione fu fatta dopo che la Spaggiari venne ad abitare a casa mia. =

Fattosi entrare in udienza il testimone _____ a carico _____

Il Sig. _____ previa ammonizione ai sensi dell'art. 142 c. p. p. dell'importanza morale del giuramento, del vincolo religioso che esso contrae dinanzi a Dio e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, gli legge la formula:

« Consapevole della responsabilità che col giuramento assumele davanti a Dio ed agli uomini giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone, stando in piedi, a capo scoperto, pronuncia le parole: *Lo giuro.*

Richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono e mi chiamo: MATTEI AMEDEO fu Romolo di anni 50 da Milano, industriale di Sustinente =

Opportunamente interrogato sul fatto, il teste risponde: Confermo l'esame =

Ricordo di aver stilato una convenzione fra la Spaggiari e il Maccaferri Dino =

D.R.: Io fui scrivano a Milano nello studio di un Avvocato per ben 20 anni. =

D.R.: Ricordo che nella convenzione c'era anche una postilla in cui la Spaggiari lasciava il credito al più meritevole e benevolo. =

La convenzione firmata da Spaggiari e da Maccaferri erano redatte in carta da bollo da 5 e da 3 lire. =

La convenzione fu stilata quando la Spaggiari era già andata a coabitare con il Maccaferri e diceva di trovarsi bene =

D.R.: Ricordo e ripeto che la Spaggiari era in casa Maccaferri quando stilai la convenzione. =

Fattosi entrare in udienza il testimone _____ a carico _____

Il Sig. _____ previa ammonizione ai sensi dell'art. 142 c. p. p. dell'importanza morale del giuramento, del vincolo religioso che esso contrae dinanzi a Dio e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, gli legge la formula:

« Consapevole della responsabilità che col giuramento assume davanti a Dio ed agli uomini giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone, stando in piedi, a capo scoperto, pronuncia le parole: *Lo giuro.*

Richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono e mi chiamo: _____ RIDOLFI PRIMO fu Antonio di anni 65 da Melara = già qualificato _____

Opportunamente interrogato sul fatto, il teste risponde: _____

Confermo il mio esame = _____

D.R.: _____

Io fui presente alla conversazione fra Spaggiari e Maffei - il quale lamentava la scomparsa della convenzione. = _____

Fattosi entrare in udienza il testimone a carico

li Sig. previa ammonizione ai sensi dell'art. 142 c. p. p. dell'importanza morale del giuramento, del vincolo religioso che esso contrae dinanzi a Dio e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, gli legge la formula:

« Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio ed agli uomini giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone, stando in piedi, a capo scoperto, pronuncia le parole: *Lo giuro.*

Richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono e mi chiamo: REGATTIERI AVV. METELLO du Ernesto di anni 62
nato e residente a Revere =

Opportunamente interrogato sul fatto, il teste risponde:

Io ho sostituito talvolta l'Avv. Leati =

Io ho avuto così occasione di leggere una convenzione, firmata mi sembra dalle parti, io ho visto solo un esemplare e non ricordo se era in bollo o in carta libera =

Non potrei dire se anche Maccaferri o la Spaggiari mi fecero vedere ancora una scrittura, che che però non mi interessava. =

D.R.:

Non ricordo affatto che la Spaggiari mi abbia fatto vedere altri documenti all'infuori della convenzione. =

D.R.:

Una volta nel mio studio si presentarono la Spaggiari, l'Avv. Bassoni e il Maccaferri e mi mostrarono un atto di precetto, e intendevano mi pare di far fermare la procedura. = Il Maccaferri era molto contento. =

D.R.:

So che il Maccaferri si lamentava della sparizione della convenzione. =

Fattosi entrare in udienza il testimone _____ a carico _____

li Sig. _____ previa ammonizione ai sensi dell'art. 142 c. p. p. dell'importanza morale del giuramento, del vincolo religioso che esso contrae dinanzi a Dio e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, gli legge la formula:

« Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio ed agli uomini giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone, stando in piedi, a capo scoperto, pronuncia le parole: *Lo giuro.*

Richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono e mi chiamo: _____ MANZONI DR. FRANCESCO fu Alessandro di anni 62
notaio di Ostiglia _____

Opportunamente interrogato sul fatto, il teste risponde: _____

Confermo il mio esame in atti = _____

D.R.: _____

Io ho solo consigliato la Spaggiari = _____

Mi fu detto che la convenzione fu stillata da Maffei dopo
che la stessa entrò nella casa Maccaferri. = _____

D.R.: _____

Prima di passare a Ostiglia la Spaggiari abitava in casa di Rossi
Mi consta per averlo detto a me la stessa Spaggiari che in ca-
sa Maccaferri non si trovava bensì = _____

D.R.: _____

La Spaggiari mi fece vedere la convenzione, ma non ricordo
l'epoca; sarà stato verso la metà settembre 1951, non ricordo
se era firmata dalle parti; mi ricordo però che non era anco-
ra entrata nella casa Maccaferri. = _____

A questo punto, sull'accordo del P.M. della P. C. e della
difesa si dà lettura della deposizione del teste Avv. Leati
Bartolomeo = _____

La parte civile ha concluso:

Condannarsi a congrua pena e al risarcimento danni
e spese di costituzione di parte civile =

Dimette in foglio separato le conclusioni scritte =

A questo punto essendo mezzo giorno l'udienza è so=
spesa per le ore 15 =

Alle ore 15 sono presenti tutti gli intestati =

Il Presidente dichiara aperto il dibattimento =

Il Presidente dà la parola al Pubblico Ministero, il quale riassumendo
i risultati del dibattimento, ha concluso:

Non doversi procedere per essere estinti i reati per
amnistia del 1932 di tutti i reati, tranne che per
il falso giuramento, chiede mesi 6 di reclusione. =

Chiede che siano accettate le proposte della parte
civile. =

Avuta la parola i Difensori dell'imputato, i medesimi hanno concluso

Assoluzione perchè i fatti non costituiscono reati. = Respingere le richieste della parte civile =

(1)

(2)

Terminata la discussione, il Presidente ha dichiarato chiuso il dibattimento e licenziati i testimoni.

Al seguito di ciò il Tribunale si è ritirato in Camera di Consiglio per deliberare, rimanendo nella sala d'udienza il Pubblico Ministero e il Cancelliere.

Ritornato quindi il Tribunale nella sala d'udienza, e presenti il Pubblico Ministero, il Cancelliere e l'imputato

(1) Dare atto dell'eventuale riapertura delle porte nel caso siano proceduto a porte chiuse (art. 472 Cod. P. P.)

(2) Se l'imputato o il difensore domandano, per ultimi, la parola; farne menzione a pena di nullità (art. 468 del Cod. P. P.)

Il Presidente dà lettura del dispositivo della sentenza del tenore di che in atti.

come a foglio separato

Fatto e chiuso nel suddetto giorno, mese ed anno, alle ore 18 e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F: to *Zanussi*

Il Cancelliere

F: to Bortolotti

N. 63 REG.GEN. 1935=

N. 193. REG.SENT.1935=

IN NOME DI S.M.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MANTOVA=

composto dei signori Ill.mi :

Tommasi Dr.Cav.Anselmo Presidente

Dr.Cav. Arturo Di Natale Giudice

Dr.Cav. Alessandro Caprioli " "

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale per citazione diretta,

contro

SPAGGIARI LUCREZIA fu Pietro, e fu Longhi Erminia,

nata in S. Giacomo delle Segnate il 22 agosto 1877 e

residente in Ostiglia, libera e comparsa.

IMPUTATA

1. Del delitto di che all'art. 624 e 61 N. 2 e 11 C.P.
per avere sottratto in epoca imprecisata della fine
del 1931 a scopo di trarne profitto e in danno di Mac-
caferri Dino ed Enza, presso i quali conviveva, le copie
e l'originale di una convenzione stillata tra essa e
i Maccaferri e collo specifico intento di avvantaggiarsi

nella controversia civile tra essi pendente.

2) Del delitto p.p. dagli art. 490/485 C.P. per avere nelle stesse circostanze dappresso la scrittura privata sottratta ai Maccaferri .Accertato in Mantova.

3) Del delitto di che agli art. 371 C.P. per avere quale parte in giudizio civile , giurando il falso innanzi al Tribunale di Mantova, nella udienza del 4 aprile 1934 XIII

IN FATTO E DIRITTO

Osserva anzitutto che per i due reati di cui ai numeri 1 e 2 del Capo di imputazione ,essendosi i fatti verificati alla fine del 1931 e quindi prima del R.D. di Amnistia ed Indulto 4.II.1932 in base all'art.1 di tal Decreto, deve dichiararsi non doversi procedere contro la imputata per essere estinti i reati stessi per amnistia.

Rimane la imputazione per falso giuramento di cui al N.3 del capo di imputazione; la Imputata, secondo le emergenze processuali (vedi deposizioni dei testi Mattei Nino, avv.Leati, Avv.Regattieri, Notaio Manzoni, ecc.) si è inubbiamente indotta a stipulare con il suo debitore Maccaferri Dino la convenzione da costui vantata ,per un per un sentimento di accondiscendenza e perchè pregata insi-

Pistoja 2/ agosto 1935

Signor Maccaferri,

a) ho letto l'incanto polemico che mi fu
mi recapitato, come vede - la mia
deposizione è stata letta, e fu il
Tribunale ne tenne calcolo a norma

di legge.

b) Il Tribunale, con una arguzia per
insufficienza di prove, ha dimostrate di voler
dar torto a Maccaferri perché era
un dehtoe e fallito - ed ha giust
ficato lo spararsi perché era una

credita, protata o pacificata.

In altri termini la potenza ha voluto

essere più morale che giuridica - ~~è~~

partendo dal concetto che la imputata

era in buona fede.

Il Rimedi non ve ne sono eccetto

un ricorso fatto dall' Avv. Lizza

al Proc. generale. -

Ricorso che può essere su p. qui stabilito come

dalla minuta.

Si consiglia perciò con lui e

lo si prenda come ultima ratio

salute
real

On. l. Procuratore Generale presso la
Corte d'Appello di Brescia.

Ricordo

Il sottoscritto, che per patrone di Parte civile
nel processo a carico di Spaggiari Lucrezia
fa parte di Ostiglia, imputata di perjurio
volto, avanti il Tribunale di Mantova
il 5 luglio 1935 = ricorso d'azione
alle Sc. Corti, alcuni motivi di
fatto e di diritto, contro la sentenza del
Tribunale di Mantova 5 luglio
1935. con, onde n. 8. pena esp.
mirabile, e del caso, tre vaudali.
L'atto mi, fatti propri per ^{il} ~~me~~
ricorso in appello contro la stessa
sentenza.

a) I termini del giuramento ^{depono} erano

matematicamente formulati nella
putenza dell' N. Corte d' Appello
di Breccia in data

., e le deposizioni de-

testimoni an deat - Maffei -

Agabroni - Bidolfi - hanno accertato

in forma indiscutibile, e unequivocali

che la Goppari ha ~~dichiarato con-~~

trarsi falsamente giurata, ~~in quanto~~

La falsità è invece portante fra

l' dati di fatto accertati, che

l' esistenza di rapporti, crogiuoli

in documenti, soltratti, e che

On. l. Procuratore Generale presso la
Corte d'Appello di Brescia.

Ricordo

Il sottoscritto, che per patrone di Parte civile
nel processo a carico di Spaggiari Lucrezia
fa parte di Ostiglia, imputata di perjurio
volto, avanti il Tribunale di Mantova
il 5 luglio 1935 = ricorso d'azione
alle Sc. Corti, alcuni motivi di
fatto e di diritto, contro la sentenza del
Tribunale di Mantova 5 luglio
1935. con, onde n. 8. pena esp.
miserabile, e del caso, tre vaudali.
L'atto mi, fatti propri per il
ricorso mi appello contro la stessa
sentenza.

a) I termini del giuramento ^{depono} erano

matematicamente formulati nella
putenza dell' N. Corte d' Appello
di Breccia in data

., e le deposizioni de-

testimoni an deat - Maffei -

Agabroni - Bidolfi - hanno accertato

in forma indiscutibile, e unequivocali

che la Goppari ha ~~dichiarato con~~

trasi fulgante giurata, ~~in quanto~~

La falsità evince pertanto fra

l' dati di fatto accertati, che

l' esistenza di rapporti, ~~crogiuoli~~

in documenti, soltratti, e che

On. l. Procuratore Generale presso la
Corte d'Appello di Brescia.

Ricordo

Il sottoscritto, che per patrone di Parte civile
nel processo a carico di Spaggiari Lucrezia
fa parte di Ostiglia, imputata di perjurio
volto, avanti il Tribunale di Mantova
il 5 luglio 1935 = ricorso d'azione
alle Sc. Corti, alcuni motivi di
fatto e di diritto, contro la sentenza del
Tribunale di Mantova 5 luglio
1935. con, onde n. 8. pena esp.
mirabile, e del caso, tre vaudali.
L'ipotesi, fatti propri per il
ricorso in appello contro la stessa
sentenza.

a) I termini del giuramento ^{depono} erano

matematicamente formulati nella
putenza dell' N. Corte d' Appello
di Breccia in data

., e le deposizioni de-

testimoni an deat - Maffei -

Agabroni - Bidolfi - hanno accertato

in forma indiscutibile, e unequivocali

che la Goppari ha ~~dichiarato con~~

trasi fulgante giurata, ~~in quanto~~

La falsità evince pertanto frà

dati di fatto accertati, che

l'esperto di rapporti, ~~croquis~~

in documenti, soltratti, e che

provavano lo spergiuro -

Infatti ... (dedurre dati specifici)

=

...

stentamente di fare in modo da salvare la casa al 8
Maccaferri, un uomo infebitato e poi fallito, non pri-
vo di intelligenza e sopra tutto scaltro ed intrigante.

In vero è da rilevare che la Spaggiari Lucrezia era creditrice ipotecaria e avrebbe potuto far vendere all'asta la casa ipotecata, unica proprietà del suo debitore; invece essa si è acconciata a stipulare un accordo con quest'ultimo il quale si sarebbe posta in pensione in casa sua dietro corresponsione del vitto ed alloggio dal 29 Settembre 1931 al 29 Settembre 1934 e ciò a tacitazione degli interessi di cui al mutuo l.20.1927 e per tutta la durata di cui sopra.

I contraenti ,per altro, restavano liberi di rescindere la convenzione in caso di disaccordo.

Strana convenzione ! Certo a tutto beneficio dei Maccaferri.

Costui nella sua denuncia, non solo ha incolpato la Spaggiari di aver sottratto da un cassetto le copie della convenzione allo scopo di rompere ogni impegno e mandargli all'asta la casa sempre ipotecata, ma l'ha anche imputata di falso giuramento perchè nella causa civile di opposizione instaurata da esso Maccaferri la Spaggiari avrebbe giurato il falso, negando sostanzialmente di aver stipulato quella con-

venzione e di essersi come sopra obbligata.

Se non ch ,   bene premettere che il Maccaferri ha deferito alla Spaggiari due formule di giuramento alquanto insidiose e comunque, non esatte nei fatti. Da poi che nella prima era x detto " che in pagamento " del mutuo a mio credito i Maccaferri ecc." avrebbero tenuta in casa la Spaggiari, il che non era vero essendosi invece pattuito che a tacitazione dei soli interessi del mutuo la convenzione doveva aver vigore, e nella seconda si parlava di inizio di esecuzione del contratto con il 29 Settembre 1931, mentre invece   emerso anche dal processo che la Spaggiari ^e volente o nolite venne ospitata dai Maccaferri a cominciare dal 10 ottobre 1931 o gi  di 11, ed inoltre   emerso, in modo non del tutto sicuro ma nemmeno del tutto incerto che dopo la convenzione Mattei (stillata cio  dal teste Mattei Nino) altri accordi diversi si sarebbero stipulati fra le parti, nel senso che la Spaggiari avrebbe soltanto preso in affitto per tre anni una stanza in casa Maccaferri, pagando anticipatamente il prezzo del fitto in L. 600= con obbligo dei Maccaferri sempre in luogo del pagamento degli interessi sul mutuo di passare L. 100= al mese alla Spaggiari in denaro o in vitto.

Questo secondo accordo traspare da uno scritto in data 5 ottobre 1931 firmato dal Maccaferri e presentato al dibattimento dall'imputata.

Il denunciante Maccaferri, Dino ha dichiarato che la data del documento non sarebbe la vera; ha poi cercato di dimostrare che le dichiarazioni in esso contenute non si riferiscono ad una nuova convenzione ma a tutt'altro affare.

- Per altro, su tale punto rimane per lo meno della incertezza. Per quanto il tenore delle dichiarazioni possano conciliarsi con quanto ha dedotto la imputata.

Sul falso giuramento, dopo quanto esposto resta dubbioso il Collegio sia perchè le formule non erano esatte e sia perchè può essere intervenuta la nuova convenzione. Quando la Spaggiari ha giurato di poteva essere in buona fede e può aver creduto negando i fatti di cui alle formule, di dire la verità, se quanto da essa esposto ed in buona parte provato era il vero.

Sopra tutto sui dolo le prove vengono a mancare, quando si pensi che se essa avesse giurato secondo la prima formula si sarebbe esposta all'enorme danno di perdere il capitale mutuato al Maccaferri e se avesse giurato secondo la seconda formula avrebbe

ammesso fatti non veri e certo in contrasto con i nuovi accordi.

Sembra così prudente e lecito assolvere per lo meno per insufficienza di prove la imputata dal grave reato ad essa addebitato.

P. Q. M.

Visto l'art. I regio D. 4.II.1932 In relazione allo art. 479 C.P.P.

Dichiara non doversi procedere contro Spaggiari Lucrezia per i reati di cui al N.1. e 2 del capo di imputazione per essere estinti i reati stessi per amnistia.

Visto ancora l'art. 479 C.P.P.

Assolve la stessa Spaggiari dal reato di cui al N.3 del capo di imputazione per insufficienza di prove.

Mantova 5 luglio 1935 XIII.

f. Tommasi

f. Caprioli

f. Di Natale

Il Cancelliere f. Bortolotti =
